

PROTOCOLLO DI PREVENZIONE E DI GESTIONE

BULLISMO E CYBERBULLISMO

- (Approvato dal Collegio dei Docenti n. 6 del 28/05/2020)
- (Approvato dal Consiglio di Istituto n.10 del 25/06/2020)

FINALITA'

Il presente documento nasce dalla necessità di adottare misure preventive di contrasto in questa Istituzione Scolastica al bullismo e al cyberbullismo nonché fornire adeguate conoscenze normative, metodologiche e gestionali in caso di insorgenza della problematica.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- **L. n. 71/2017**: "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo";
- **Linee guida Miur del 27 ottobre 2017** : " Aggiornamento . Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo";
- **Linee guida MIUR del 13 Aprile 2015**: "Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo";
- **Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 15 Marzo 2014** : "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti".
- **Direttiva Ministero Pubblica Istruzione 16/2007**: "Linee di indirizzo generale ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo".

BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il bullismo è il reiterarsi di comportamenti e atteggiamenti diretti o indiretti volti a nuocere l'altro con l'uso della forza fisica o della prevaricazione psicologica concretizzandosi in:

- prepotenze intenzionali e soprusi per lo più in un contesto di gruppo;
- azioni vessatorie continuative e persistenti;
- azioni che mirano deliberatamente all'offesa verbale, fisica o psicologica;
- disparità di forze tra chi attacca e chi subisce;

Il cyberbullismo ricalca le azioni sopra elencate attraverso i moderni mezzi di comunicazione. L'uso di internet o altre tecnologie digitali risulta finalizzato a insultare, minacciare e/o intimidire l'altro. Con l'espressione Cyberbullismo si intende "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo". (**L. 71/2017**). Le principali tipologie di cyberbullismo sono state classificate nel modo seguente:

- **Flaming**: un flame (termine inglese che significa "fiamma") è un messaggio deliberatamente ostile e provocatorio inviato da un utente alla comunità o a un singolo individuo; il flaming avviene tramite l'invio di

messaggi elettronici, violenti e volgari allo scopo di suscitare conflitti verbali all'interno della rete tra due o più utenti.

- **Harassment:** caratteristica di questa tipologia di cyberbullismo sono le molestie, ossia azioni, parole o comportamenti, persistenti e ripetuti, diretti verso una persona specifica, che possono causare disagio emotivo e psichico. Come nel bullismo tradizionale, si viene a creare una relazione sbilanciata, nella quale la vittima subisce passivamente le molestie, o al massimo tenta, generalmente senza successo, di convincere il persecutore a porre fine alle aggressioni.
- **Cyberstalking:** questo termine viene utilizzato per definire l'invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
- **Denigration:** distribuzione, all'interno della rete o tramite SMS, di messaggi falsi o dispregiativi con pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi, denigratori nei confronti delle vittime, con lo scopo "di danneggiare la reputazione o le amicizie di colui che viene preso di mira".
- **Impersonation:** caratteristica di questo fenomeno è che il persecutore si crea un'identità fittizia con il nome di un'altra persona nota, usando una sua foto, creando un nuovo profilo parallelo, fingendo di essere quella persona per poi parlare male di qualcuno, offendere, farsi raccontare cose da soggetto intruso, se in possesso del nome utente e della password della vittima, invii dei messaggi, a nome di questa, ad un'altra persona, che non saprà che i messaggi che gli sono arrivati non sono, in realtà, stati inviati dal proprio conoscente, ma da qualcuno che si è impossessato della sua identità. In certi casi, il bullo modifica la password della vittima, impedendogli così l'accesso alla propria mail o account. Questa forma di aggressione può creare problemi o, addirittura, mettere in pericolo il vero proprietario dell'account.
- **Trickery e Outing:** la peculiarità di questo fenomeno risiede nell'intento di ingannare la vittima: il bullo tramite questa strategia entra prima in confidenza con la vittima, scambiando con essa informazioni intime e/o private, e una volta ottenute le informazioni e la fiducia, le diffonde tramite mezzi elettronici come internet, sms, etc.
- **Exclusion:** consiste nell'escludere intenzionalmente un altro utente dal proprio gruppo di amici, dalla chat o da un gioco interattivo. L'esclusione dal gruppo di amici è percepita come una grave offesa, che è in grado di ridurre la popolarità tra il gruppo dei pari.
- **Sexting:** invio di messaggi via smartphone e internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

SOGGETTI RESPONSABILI

- **Culpa del "bullo" minore:** va distinto il minore di 14 anni da quello tra i 14 anni ed i 18 anni. Il minore di 14 anni non è mai imputabile penalmente. Se viene però riconosciuto come "socialmente pericoloso" possono essere previste misure di sicurezza. Il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.
- **Culpa in vigilando ed educando dei genitori:** Si applica l'articolo 2048 del codice civile. Il non esercitare una vigilanza adeguata all'età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati (culpa in educando e vigilando) è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minore che sia capace di intendere e di volere. Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minore, in quanto non ha autonomia patrimoniale. A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili.
- **Culpa in vigilando e in organizzando della scuola:** L' Art.28 della Costituzione Italiana recita che "I funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici." Dal punto di vista civilistico trova, altresì, applicazione quanto previsto all'Art. 2048 del codice civile, secondo comma, che stabilisce che "i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". La presunzione di colpa può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito. Per superare la presunzione, la scuola deve dimostrare di adottare "misure preventive" atte a scongiurare situazioni antigiuridiche;

PROTOCOLLO DI GESTIONE

Si indicano di seguito i segnali di disagio che si manifestano nei minori in caso di bullismo/cyberbullismo che gli adulti di riferimento (in particolare, genitori e docenti) sono invitati a non trascurare:

Sintomi fisici: malessere fisico, cambiamento negli schemi alimentari, disturbi del sonno, iperattività, affaticamento ingiustificato; Sentimenti di tristezza e solitudine; Apatia e perdita di interesse per attività del tempo libero; Interruzione della frequentazione degli amici o dei gruppi abituali; Sostanziali cambiamenti nel tono dell'umore (es. il minore è molto più taciturno e introverso rispetto a come si presentava in precedenza oppure, al contrario, da timido è diventato aggressivo); Paure, fobie, incubi; Riduzione della frequenza scolastica (es. un alunno cerca frequentemente scuse per non andare a scuola, finge di essere malato, ...); Bassa autostima, senso di isolamento sociale e di mortificazione; Mutamenti nel rendimento scolastico e demotivazione non giustificata; Depressione, attacchi d'ansia; Problemi relazionali e, nei casi più gravi, possibili pensieri di suicidio; Controllo continuo del proprio profilo sui social (o al contrario, interruzione dell'uso di internet); Rifiuto di parlare di ciò che viene fatto online;

Sintomi psicologici (a differenza del bullismo che ha quasi sempre delle coordinate spazio-temporali più definite, la vittima di cyberbullismo sente di non essere più al sicuro in nessun luogo e in nessun momento, e di conseguenza può sviluppare manie di persecuzione e/o tratti ossessivi). Le condotte da osservare e i segnali di disagio che possono sottendere la presenza di prepotenze e soprusi da parte di bulli e cyberbulli sono: aggressività verbale, arroganza, atteggiamenti di sfida anche verso gli insegnanti e gli adulti in genere; atteggiamenti di scherno verso i compagni, specialmente quelli visti come più deboli o diversi da sé; condotte antisociali a scuola e/o fuori della scuola; distacco affettivo; Comportamenti crudeli (per es. verso gli animali); presenza di troppo denaro di incerta provenienza.

L'ISTITUZIONE SCOLASTICA PROVVEDE A:

1. **prevenzione;**
2. **interventi educativi;**
3. **collaborazione con l'esterno;**
4. **sanzioni disciplinari;**

1. Prevenzione:

- Nomina del REFERENTE BULLISMO/CYBERBULLISMO;
- Attività di educazione alla Legalità e all'uso consapevole di Internet;
- Collaborazione con la Polizia Postale, le altre Forze dell'Ordine, Enti e Associazioni del territorio sensibili alle tematiche;
- Segnalazione tempestiva dei primi sintomi riconducibili ad atti di bullismo e cyberbullismo alla Dirigenza Scolastica e ai referenti Bullismo e Cyberbullismo;
- Consultazione tempestiva del referente GLI per un supporto metodologico di intervento;
- Consultazione dell'esperto PSICOLOGO nominato dall'I.C. per gestione problematiche complesse;
- Indicazione nel verbale del consiglio di classe, a seguito delle consultazioni sopra indicate, delle strategie di gestione della problematica;
- Segnalazione (salvo che il fatto costituisca reato) tempestiva ai soggetti che esercitano la responsabilità genitoriale del minore;
- Disciplina e controllo scrupoloso, a mezzo password personale consegnata a ciascun allievo, degli accessi web;
- Rigoroso rispetto del regolamento relativo al divieto di uso dei cellulari in classe;

2. Interventi educativi

- Somministrazione di questionari anonimi a tutti gli studenti, in modo da poter individuare eventuali casi e situazioni di bullismo/cyberbullismo. Di particolare importanza è la restituzione dei dati e la condivisione con gli alunni in spazi e momenti dedicati allo scopo;
- Adesione alla giornata mondiale sulla Sicurezza in Internet, la "Safer Internet Day", allo scopo di sensibilizzare gli allievi, proiettando filmati o organizzando incontri per parlare dei rischi e pericoli legati all'uso distorto della rete e degli effetti che può avere il cyberbullismo;
- Discussione aperta e l'educazione trasversale all'inclusione, la creazione di un ambiente che favorisca la relazione tra pari;
- Promozione di progetti dedicati all'argomento, con l'eventuale contributo esterno di figure professionali come lo psicologo, in cui si insegna agli alunni come tutelarsi, creando in loro la consapevolezza dei rischi che si corrono in rete.
- Formazione dei collaboratori scolastici, in quanto adulti presenti nella scuola e che, in quanto tali, devono fare attenzione con grande sensibilità a comportamenti anomali o segnalare al Responsabile di sede eventuali episodi di cui, direttamente o indirettamente, sono venuti a conoscenza.

3. Collaborazione con l'esterno

- azioni di supporto, di monitoraggio e di dialogo costante con Enti Locali, Forze dell'Ordine del territorio, associazioni del territorio e/o nazionali, anche attraverso incontri dedicati, nell'ambito di progetti tesi ad attivare la riflessione sul rispetto delle persone e delle cose, sulle conseguenze del proprio comportamento e sulla responsabilità di contribuire a costruire un ambiente accogliente e sereno per tutti;
- incontri con la Polizia Postale per dare informazione sul corretto utilizzo della rete e degli strumenti tecnologici, dei rischi collegati e delle relative conseguenze sul piano giuridico;
- proposta di incontri con le famiglie per sensibilizzare e informare sul tema, dare indicazioni sulle possibilità di intervento e favorire la collaborazione con l'Istituzione formativa;
- le famiglie, informate anche delle loro responsabilità e delle conseguenze legali dei comportamenti dei figli, dovranno garantire un'adeguata vigilanza, controllando e monitorando le loro attività on-line.

FASI DELLA PROCEDURA DI INTERVENTO

IN CASO DI ACCERTATI ATTI DI BULLISMO E/O CYBERBULLISMO

Chiunque, all'interno dell'Istituzione scolastica, venga a conoscenza di un atto che potrebbe essere configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, informa immediatamente la Dirigenza Scolastica che coinvolge i soggetti di seguito indicati:

1^ Fase: analisi e valutazione

Soggetti responsabili: Responsabile di plesso; Docenti del Consiglio di classe; Referente bullismo e cyberbullismo;

Azioni da mettere in campo: raccolta di informazioni sull'accaduto: quando è successo, dove, con quali modalità e soggetti coinvolti; colloqui con gli attori principali (singoli e gruppo), al fine di raccogliere le diverse versioni e ricostruire i fatti nel modo più oggettivo possibile e libero da pregiudizi e interpretazioni personali; attivazione della consulenza degli specialisti come sopra indicati (N.B. tutte le informazioni raccolte in questa fase devono essere trattate dai vari interlocutori con la massima riservatezza). Al termine della fase di raccolta delle informazioni: se i fatti sono confermati / esistono prove oggettive, si avvia la fase di intervento, definendo le specifiche azioni da intraprendere; se invece i fatti non sono configurabili come bullismo e/o cyberbullismo, non si interviene in modo specifico.

2^ Fase: azioni e provvedimenti

Se i fatti sono confermati si procede con: comunicazione alla famiglia della vittima da parte del Referente Bullismo/Cyberbullismo; nel corso del colloquio si provvede alla redazione di un verbale contenente una breve descrizione degli eventi, che dovrà essere firmata dai genitori e conservata nell'apposito registro dei Verbali della classe;

convocazione del Consiglio di classe e valutazione del tipo di provvedimento disciplinare, secondo la gravità; coinvolgimento di tutti i docenti formatori per concordare modalità di intervento all'interno del/dei gruppo/i classe, analizzando le risorse disponibili all'interno e all'esterno dell'Istituzione formativa; eventuale avvio della procedura giudiziaria, mediante denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori, Carabinieri, ecc.); segnalazione ai Servizi Sociali del Comune nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi o comunque inadeguatezza, debolezza educativa o sia recidiva nei comportamenti.

3^ Fase: percorso educativo e monitoraggio

Il Referente Bullismo/cyberbullismo, i docenti formatori del Consiglio di classe e gli altri soggetti coinvolti: si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto; provvedono al monitoraggio del fenomeno e della valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti dell'autore, sia nei confronti della vittima.

ALL. 1 : Misure correttive e sanzioni

Il Consiglio di classe provvede ad applicare la sanzione disciplinare proporzionata all'atto accertato di bullismo/cyberbullismo avendo prioritariamente supportato l'autore nella comprensione delle conseguenze del suo gesto nei confronti della vittima e avendo coinvolto la famiglia dello stesso a garanzia di una gestione funzionale e corretta della situazione problematica.

<p style="text-align: center;">SANZIONI DISCIPLINARI in caso di accertato atto di bullismo/cyberbullismo</p> <ul style="list-style-type: none">- <i>(Approvato dal Collegio dei Docenti n. 6 del 28/05/2020</i>- <i>(Approvato dal Consiglio di istituto n.10 del 25/06/2020</i>
<p style="text-align: center;">ANNOTAZIONE DISCIPLINARE</p>
<p style="text-align: center;">SOSPENSIONE DALLE LEZIONI FINO A MAX 10 GG.</p>
<p style="text-align: center;">SEGNALAZIONE AGLI ORGANI COMPETENTI</p>